

Alla luce di quanto sta, ed è successo in Puglia, accadendo in merito al “pane al carbone vegetale”, ci si domanda ora se è consentito l’utilizzo del carbone vegetale in base alla normativa di riferimento europea e nazionale.

In merito, si segnala innanzitutto che “il carbone vegetale”, detto anche “attivo”, è il ricavato della legna bruciata mediante un procedimento detto pirolisi, processo consistente in decomposizione termica con assenza di ossigeno. Grazie a questo procedimento, le fibre del legno posto a trattamento, diventano porose acquisendo la proprietà di assorbimento.

È stato riconosciuto dalla FDA (Food Drug Administration) degli USA come unico adsorbente per il trattamento di soggetti che abbiano ingerito sostanze tossiche, avendo una superficie capace di produrre legami con le diverse sostanze, organiche ed inorganiche, infatti, il carbone trattiene sulla sua superficie porosa liquidi, batteri, gas, agenti patogeni, virus e tossine presenti nel tratto gastrointestinale. Le sole sostanze che il carbone vegetale non riesce a trattenere, e di conseguenza, ad eliminare, sono il cianuro, la soda caustica, l’alcool etilico, l’alcool metilico, gli integratori di ferro e gli acidi inorganici.

Nonché usato anche come integratore per quei soggetti aventi problemi del tratto intestinale quali meteorismo e stitichezza.

Però, nonostante ciò, la legislazione statunitense vieta l’uso del carbone vegetale nei prodotti e scopi alimentari.

In Europa, invece, il carbone vegetale viene impiegato nel settore alimentare come colorante naturale rientrando così nell’elenco degli additivi consentiti (E153) dal regolamento UE della Commissione n. 1129 del 11.11.2011 (parte B Elenco di tutti gli additivi 1. Coloranti E 153 – carbone vegetale). Proseguendo, sempre secondo la normativa europea, il carbone vegetale, rientra tra “i coloranti autorizzati quantum satis “, ovvero quanto basta, come citato nella Parte C, Gruppo II.

Infatti, il richiamato e citato Regolamento UE 1129/2011, infatti, elenca

- La denominazione dell’additivo alimentare ed il suo numero E, infatti, il carbone vegetale è indicato come E153.
- Gli alimenti ai quali il carbone vegetale può essere aggiunto.
- Le condizioni e l’impiego del carbone vegetale.
- Le restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale.

Nella tabella 2 di detto Regolamento, e di quanto su essa descritto, (*alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un colorante in virtù del principio di trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento CE n. 1333/2008*) il carbone vegetale, definito come colorante, non può essere presente nella farina negli altri prodotti della macinazione ed amidi, e nel pane e prodotti simili.

Proseguendo, poi, ai sensi della parte E del Regolamento (*Additivi alimentari autorizzati e condizioni del loro uso nelle categorie alimentari*) il carbone vegetale – nella 7° categoria (prodotti da forno) può essere utilizzato unicamente per i “prodotti da forno fini”.

Alla luce di tutte queste disposizioni, nonché alla luce della normativa nazionale (*secondo la quale è denominato “pane” il prodotto che è stato ottenuto dalla cottura totale, ma anche parziale, di una pasta a convenienza lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune – art. 14, comma 1, della Legge 580/1967*) non è corretta la denominazione di “pane al carbone vegetale”, non essendo consentito l’impiego di tale additivo o colorante nella produzione del “pane”.

Così, come in maniera analoga, essendo espressamente vietato, nemmeno si potrebbe parlare, a rigore, di “farina al carbone vegetale”.

È quindi vietata la denominazione di “pane al carbone vegetale”, mentre è consentita la produzione di “prodotti da forno fini al carbone vegetale” (art. 1, punto 2, lett. f) del regolamento UE 1129/2011) con l’aggiunta del carbone vegetale, ma sempre che si tratti di ingrediente caratterizzante anche nel rispetto delle previsioni normative relative al QUID (QUantity of Ingredients Declaration) del Regolamento UE 1169/2011.

In virtù di quanto esposto, naturalmente si rivela assolutamente inopportuno l’utilizzo in fase di vendita di claims salutistici che se riferiti o riferibili al carbone vegetale in se e per se considerato, allo stato non possono essere riferiti all’impiego dello stesso nella preparazione di prodotti alimentari.